

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 860)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

La norma di cui si richiede l'abrogazione — sancente la mancanza di effetti sospensivi al ricorso avverso i provvedimenti del Consiglio nazionale forense — si presenta, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, completamente illegittima, in quanto limita il diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, e quello dell'articolo 27 secondo comma, che non considera col-

pevole l'imputato sino alla condanna definitiva. Tanto esige la modifica della normativa attuale, in tal guisa imponendo la richiesta perequazione considerandosi altresì, che la legge processuale civile (art. 373 c. p. c.) prevede la possibilità della sospensione della esecuzione della sentenza di appello; mentre quella di diritto processuale penale non prevede alcuna esecutorietà sino alla condanna definitiva.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo ».